

CONVENZIONE

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da Elena Caprotti nata a Varese il 03.03.1975 domiciliata per la carica presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Regione"

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, rappresentata da Maria Lucia Pilutti nata a Latisana il 22.11.1962, domiciliata per la carica presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine, Via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta Determina Presidenziale n. 53 del 23.11.2022, di seguito denominata "CCIAA"

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da Pierluigi Medeot nato a Gorizia il 30.11.1961, domiciliato per la carica presso la CCIAA Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale n.01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta Determinazione Presidenziale urgente n. 21 del 15.11.2022, di seguito denominata "CCIAA"

VISTI

- l'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il quale dispone:
 - al comma 7, che al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - al comma 8, che per le finalità di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente;
 - al comma 9, che i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle Camere di commercio per la gestione delle pratiche contributive, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale;
 - al comma 10, che l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinate da una convenzione, che regola i rapporti

tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 9;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
- la deliberazione della Giunta regionale n.1704 del 11 novembre 2022, con la quale:
 - è stato approvato l'Allegato 1: "Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, articolo 4, comma 9. Definizione delle modalità di concessione e di liquidazione dei contributi a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nonché dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse alle Camere di Commercio per la gestione delle pratiche contributive";
 - è stato approvato l'Allegato 2: "Schema della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio disciplinante l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 15/2020".

DATO ATTO

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 **Oggetto**

- 1.** La presente convenzione regola, i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, di seguito CCIAA, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 15/2020, a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- 2.** L'esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui al comma 1 è delegato, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, alle CCIAA che assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione.
- 3.** Le CCIAA, che agiranno anche per il tramite di apposite strutture organizzative costituite presso di esse, ovvero per il tramite di apposite strutture organizzative sottoposte al loro controllo, comunicano alla Regione l'ubicazione delle sedi in cui sono esercitate le funzioni di cui al comma 1 e individuano ciascuna, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000, i responsabili del procedimento e i responsabili dell'istruttoria.

4. L'attività svolta dalle CCIAA per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente convenzione, è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Articolo 2

Attività di gestione dei contributi

1. Le CCIAA svolgono le seguenti attività di gestione della linea contributiva, delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della legge regionale 15/2020:
- a) pubblicazione sul sito istituzionale:
 - 1) delle informazioni relative alla concessione dei contributi di cui alla presente convenzione, nel rispetto dal decreto legislativo 33/2013 e della legge regionale 7/2000;
 - b) ricezione delle domande di contributo;
 - c) istruttoria delle seguenti fasi procedurali ed emanazione dei relativi provvedimenti:
 - 1) concessione e liquidazione del contributo;
 - 2) revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - 3) accesso agli atti;
 - d) predisposizione e trasmissione ai soggetti richiedenti, delle comunicazioni riguardanti:
 - 1) l'avvio del procedimento;
 - 2) il preavviso di provvedimento negativo;
 - 3) il rigetto della domanda;
 - 4) la richiesta di integrazioni istruttorie;
 - 5) l'emissione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo;
 - 6) l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo e degli eventuali atti diretti al recupero delle somme erogate.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 15/2020 è disposto, a favore delle CCIAA, secondo quanto stabilito dal punto 3 dell'atto previsto dal comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2020, in proporzione alla popolazione residente nei Comuni ricadenti nella relativa competenza territoriale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso.
2. Le risorse finanziarie impegnate ai sensi del comma 1, sono corrisposte dalla Regione alle CCIAA in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, per metà entro trenta giorni dal termine iniziale di presentazione delle domande di contributo fissato ai sensi del punto 7.5 dell'atto previsto dal comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2020 e la quota residua, a seguito di richiesta di versamento formulata da ciascuna CCIAA sulla base del fabbisogno di cassa necessario a provvedere alla liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari.
3. Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una CCIAA potranno essere riassegnate e concesse all'altra CCIAA che ne abbia necessità.

Articolo 4

Indennità per la delega di funzioni

1. L'indennità spettante a ciascuna CCIAA, a titolo di rimborso spese per la delega di funzioni di cui alla presente convenzione è pari al 50 per cento dell'importo stanziato a tal fine sul bilancio regionale per l'anno di riferimento ed è corrisposta, in via anticipata, nella misura del 50 per cento, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previa richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, mentre l'ulteriore quota, eventualmente spettante, dell'indennità è corrisposta ad avvenuta definizione dei procedimenti contributivi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), in base alla comunicazione dei

dati relativi ai costi sostenuti, presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. Sono ammissibili a titolo di indennità, le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
 - a) spese per organi istituzionali;
 - b) spese per personale;
 - c) spese per funzionamento;
 - d) spese per ammortamento e accantonamenti.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel limite delle spese ammissibili effettivamente sostenute e, pertanto, nel caso in cui l'indennità corrisposta in via anticipata ai sensi del medesimo comma 1, sia superiore a quella spettante in base alla comunicazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla CCIAA, l'importo eccedente è restituito alla Regione.
4. In caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2 e 5 da parte della CCIAA, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può revocare, anche in misura parziale, il provvedimento di corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

Articolo 5 Obblighi

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione dei contributi, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le CCIAA si obbligano:
 - a) a fornire alla Regione ogni informazione e documentazione richiesta in merito alla gestione del canale contributivo;
 - b) a definire i procedimenti contributivi entro la durata della presente convenzione, mediante l'emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo, o l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo, compreso l'eventuale recupero delle somme erogate.

Articolo 6 Ispezioni e controlli

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale contributivo, le CCIAA sono tenute a effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Le ispezioni e i controlli riguardano:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relative alle informazioni prodotte dai beneficiari del contributo;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo e di ogni altro obbligo disposto dalla normativa di settore;
3. Le attività di cui al comma 1, che sono svolte sia mediante richieste documentali, sia mediante l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari, devono riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei beneficiari, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 7 Relazione sulla gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuna CCIAA trasmette alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, una relazione sulla gestione del canale contributivo relativa all'anno precedente, nella quale sono riportati:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo;
 - b) l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo;

- c) l'indicazione, per ogni singolo beneficiario degli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e dell'importo del contributo concesso;
 - d) le attività di ispezione e controllo;
 - e) ogni altro dato necessario ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e di controllo di competenza della Regione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuna CCIAA comunica altresì alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione della concessione dei contributi nel corso dell'anno precedente.

Articolo 8 Contenzioso

1. La Regione si assume ogni onere connesso a eventuali controversie, instaurate con soggetti terzi, che dovessero insorgere a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione in relazione a ogni fase del procedimento di concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 9 Trattamento dei dati

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 10 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogata con scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno quindici giorni prima della scadenza del citato termine, per un periodo non superiore a un anno dalla scadenza oppure per il periodo necessario a definire i procedimenti fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi alla gestione della linea contributiva di cui alla presente convenzione.
2. La convenzione può essere modificata o integrata, nella medesima forma della convenzione stessa, su richiesta della Regione o di ciascuna CCIAA e formulata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 11 Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra la Regione FVG e le CCIAA, in dipendenza della presente convenzione, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Articolo 12 Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, a leggi e a regolamenti contenuto nella presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 13
Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione è stipulata nella forma di scrittura privata in modalità elettronica ed è, pertanto, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Per la Regione

Ing. Elena Caprotti

Per la CCIAA di Pordenone - Udine

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Per la CCIAA Venezia Giulia

Dott. Pierluigi Medeot

Documento firmato da:
MEDEOT PIERLUIGI
24.11.2022 11:46:15 UTC

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

TRA

Caprotti Elena, nata a Varese il 03.03.1975, Direttore Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il quale agisce in nome, per conto ed interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rappresenta, domiciliata per la carica in Trieste, Via Carducci, n.6, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale numero 1704 del 11 novembre 2022

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, rappresentata da Maria Lucia Pilutti nata a Latisana il 22.11.1962, domiciliata per la carica presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine, Via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta Determina Presidenziale n. 53 del 23.11.2022, di seguito denominata “responsabile del trattamento”

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da Pierluigi Medeot nato a Gorizia il 30.11.1961, domiciliato per la carica presso la CCIAA Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale n.01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta Determinazione Presidenziale urgente n. 21 del 15.11.2022, di seguito denominata “responsabile del trattamento”

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la concessione di contributi a soggetti persone fisiche per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) ai sensi dell’articolo 4, comma 10 della legge regionale 15/2020, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura concernenti la gestione dei contributi di cui alla lettera a) è stipulata una convenzione;
- c) lo svolgimento delle attività connesse alla citata convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “RGDP” o “Regolamento”);
- d) la presente convenzione include il contenuto minimo richiesto dall’art. 28 del RGDP;
- e) i responsabili del trattamento dichiarano di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che consentono loro di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli Interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, che sottoscrivono il presente atto, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei contributi oggetto della convenzione approvata con DGR numero 1704 del 11 novembre 2022.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'erogazione dei suddetti contributi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essere dallo stesso fornita.

ART. 4 - MISURE DI SICUREZZA

1. I Responsabili, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovranno individuare e assistere il Titolare per adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali;
 - b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

ART. 5 - VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

1. I Responsabili si impegnano a informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1.

2. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, i Responsabili si impegnano a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal RGDP e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare per ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del RGDP o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del RGDP.

ART. 6 - VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

1. I Responsabili s'impegnano fin da ora a fornire al Titolare, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del RGDP, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del RGDP stesso.
2. I Responsabili, qualora necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai Dati Personali dalle procedure e tecnologie usate dai Responsabili nel trattamento degli stessi, si impegnano a effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.

ART. 7 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. I Responsabili sono tenuti a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. I Responsabili sono tenuti, inoltre, a curare la formazione dei propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali di cui al punto 1, a vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

ART. 8 - AMMINISTRATORI DI SISTEMA

1. I Responsabili si impegnano a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento" così come, eventualmente, modificato o sostituito dallo stesso Garante e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.
2. I Responsabili si impegnano, in particolare, a:

- a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- b) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- c) comunicare, periodicamente, al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- d) verificare, annualmente, l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- e) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto disposto nel suddetto provvedimento.

ART. 9 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

1. I Responsabili, su richiesta del Titolare, si impegnano a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - ISTANZE DEGLI INTERESSATI

1. I Responsabili si obbligano ad assistere il Titolare e a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGDP.

ART. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI

1. I Responsabili mettono a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla citata normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto e consentono al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui alla presente convenzione. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività dei Responsabili, tramite comunicazione scritta da inviarsi ai Responsabili con 10 giorni lavorativi di preavviso.
2. I Responsabili si impegnano, altresì, a:
 - a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) e alle conseguenti risultanze;
 - b) collaborare, se richiesto dalla Regione, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
 - c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto;
 - d) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbiano notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a loro parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

ART. 12 - ULTERIORI RESPONSABILI

1. I Responsabili sono autorizzati espressamente a ricorrere a ulteriori responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o di parte delle stesse) oggetto della presente convenzione, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui sono soggetti i Responsabili stessi, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.
2. A tal fine, i Responsabili si impegnano a darne previa comunicazione al Titolare per l'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera e) del RGDP.

ART. 13 - LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UE

1. I Responsabili dichiarano che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

ART. 14 - MANLEVA

1. Il Titolare non potrà addebitare ai Responsabili, a qualsiasi titolo, alcuna somma o penale in relazione a sanzioni comminate a carico del Titolare ai sensi del RGDP, che non siano esclusivamente riferibili all'ambito delle attività sotto il diretto controllo dei Responsabili o del RGDP e delle relative disposizioni specificamente dirette ai Responsabili.
2. I Responsabili si impegnano a mantenere indenne la Regione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità esclusivamente a seguito di eventuali inosservanze da parte dei Responsabili stessi delle istruzioni di cui alla presente nomina nell'ambito delle attività sotto il loro diretto controllo o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette ai Responsabili.

ART. 15 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella convenzione di cui alla lettera b) delle premesse e nel presente atto, si fa rinvio alle norme del RGDP, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 16 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione delle Parti ed è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, della convenzione di cui alla lettera b) delle premesse.
2. I Responsabili, all'atto della scadenza della convenzione di cui alla lettera b) delle premesse o, comunque, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovranno interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovranno provvedere, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando, contestualmente, un'attestazione scritta che presso gli stessi Responsabili non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, i Responsabili sono tenuti a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione o per la distruzione.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta inteso che la presente convenzione non comporta alcun diritto per i Responsabili ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore Servizio transizione energetica

Ing.Elena Caprotti

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Dott. Pierluigi Medeot

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.